

#IORESTOACASA SI PUÒ FARE!

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

PER LA DURATA DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

PERMESSI E CONGEDI L. 104/92

**Novità
DL n.18/2020**



- **Estensione della durata dei permessi giornalieri retribuiti L. 104/92**
Per i mesi di marzo e aprile il numero di giorni di permesso retribuito è complessivamente **incrementato di 12 giornate**.

Per il personale sanitario l'estensione è riconosciuta compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti impegnati nell'emergenza.

- **Fino al 30 aprile** ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è **equiparato al ricovero ospedaliero**.

- **Fino al 30 aprile** l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità con connotazione di gravità **non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro** a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei centri semidiurni.

Per saperne di più, la normativa vigente prevede:

PERMESSI PER L'ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

■ **Permessi dal lavoro finalizzati all'assistenza al coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto, parenti e affini disabili in situazione di gravità** ai sensi dell'art. 3, c. 3 Legge 104/1992. Durante i periodi di assenza dal lavoro il lavoratore percepisce un'indennità economica.

I **permessi spettano** ai genitori, anche adottivi o affidatari, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, ai parenti o agli affini entro il secondo grado, purché abbiano un rapporto di lavoro dipendente in corso.

I **permessi possono essere usufruiti** da parenti o affini di terzo grado soltanto qualora uno dei genitori o il coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto, abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

I **familiari da assistere** non devono essere ricoverati a tempo pieno, con eccezione di:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un disabile per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

Cosa spetta

Ai **genitori**, anche adottivi o affidatari, di **figli disabili in situazione di gravità minori di 3 anni** spettano **in alternativa**:

- i **3 giorni** di permesso mensili come sopra descritti;
- **prolungamento del congedo parentale** con diritto

per tutto il periodo a un'indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito, per un periodo massimo di 3 anni, comprensivi del periodo di congedo parentale ordinario, da godere entro il compimento del 12° anno di vita del bambino.

■ **permessi orari retribuiti** rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore. Per tali permessi spetta un'indennità corrispondente all'intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permessi.

Ai **genitori biologici di figli disabili** in situazione di gravità **di età tra i 3 e i 12 anni di vita** e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili che abbiano compiuto i 3 anni ed entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore, spettano in **alternativa**:

■ **i 3 giorni di permesso mensili** come sopra descritti

■ **il prolungamento** del congedo parentale come sopra descritto.

Ai **genitori biologici** di figli disabili in situazione di gravità **oltre i 12 anni di età** e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore spettano:

■ **i 3 giorni di permesso mensili** come sopra descritti.

Al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità, ai **genitori biologici** di figli disabili in situazione di gravità **oltre i 12 anni di età** e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità **oltre i 12 anni dall'ingresso in famiglia** del minore spettano:

■ **3 giorni di permesso mensile**, anche frazionabili in ore, coperti da un'indennità corrispondente all'intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permesso.

DOMANDA DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE FAMILIARI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Il congedo straordinario è un **periodo di assenza dal lavoro retribuito** concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità in situazione

di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/1992.

Hanno titolo a fruire del congedo i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei primi:

1. **il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente** della persona disabile;

2. **il padre o la madre**, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente;

3. **uno dei figli conviventi**, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);

4. **uno dei fratelli o sorelle conviventi** nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. **un parente/affine entro il 3° grado convivente**, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

6. **uno dei figli non ancora conviventi** con la persona disabile, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi, i parenti o affini entro il terzo grado conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. In tale caso, ai fini della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a instaurare la convivenza entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Durante i periodi di congedo straordinario spetta un'indennità nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito rivalutata annualmente.



CONSULTA IL SITO DELLA CGIL DELLA TUA PROVINCIA

Troverai tutte le informazioni necessarie per far valere i tuoi diritti e per inoltrare le domande anche a distanza.

RESTI A CASA O SEI AL LAVORO

LA CGIL SEMPRE CON TE